



COMUNE DI CANOBBIO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente il prelievo della tassa annuale sui cani

Il Municipio di Canobbio

richiamati:

- l'art. 192 LOC, l'art. 122 del Regolamento comunale;
- l'art. 4 della Legge sui cani del 19 febbraio 2008;
- l'art. 4 del Regolamento sui cani del 30 dicembre 2025;
- le Direttive UVC concernente la riscossione della tassa sui cani del 9 gennaio 2026;
- la risoluzione municipale no. 1382 del 12 gennaio 2026

o r d i n a:

1. I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Comune sono tenuti al pagamento di una tassa annuale. Per la determinazione della residenza dell'animale fanno stato i dati registrati all'anagrafe canina di AMICUS.
2. La tassa annuale è fissata a Fr. 125.00 per cane ed è dovuta dal proprietario. La Cancelleria comunale ne cura l'incasso di regola entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. La tassa non è dovuta per cani deceduti prima del 1° aprile o per animali dei quali il detentore è entrato in possesso dopo il 30 settembre.
4. In caso di cambiamento di domicilio del detentore, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario ne è esonerato se comprova il pagamento della stessa in un altro Comune.
5. Le contestazioni relative all'applicazione della presente Ordinanza sono decise in via di reclamo dal Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale per 30 giorni, ai sensi dell'art. 192 cpv. 2 LOC, dal 15 gennaio 2026 al 14 febbraio 2026.

Durante il periodo di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Scaduto il termine di cui sopra, l'Ordinanza entra in vigore dal 1° gennaio 2026.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Sisto Gianinazzi

Il Vicesegretario:
Cristiano Gioia

